

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato Servizio incaricato dell'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

Informazione n. 3

Data: 24 settembre 2010
Per: Autorità di vigilanza

Concerne: Revisione dell'ordinanza sulle tasse riscosse LEF

Il 18 giugno 2010 (RU 2010 3053) il Consiglio federale ha deciso di adottare, tra le altre cose, una revisione parziale dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35). Questa decisione implica le seguenti novità:

a) Addebito per invii tramite telefax (art. 10 OTLEF)

L'art. 10 OTLEF prevede (nuovo):

Art. 10 Comunicazioni telefoniche e invii per telefax

Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di 5 franchi.

L'art. 10 OTLEF prevede così una regolamentazione esplicita per le tasse di spedizione cartacea per fax. In questa questione la prassi degli uffici finora non era stata unitaria. Siccome le spese di spedizione di un fax nella più gran parte dei casi sono più basse di quelle per una telefonata, e siccome non bisogna verbalizzare, la tariffa è stata stabilita a 1 franco. Inoltra è da aggiungere un'eventuale tassa per la stesura di un atto secondo l'art. 9 OTLEF.

b) Addebito per invii per e-mail ed e-LEF

Si è rinunciato invece ad una regolamentazione esplicita della tassa per la spedizione di e-mail. In questo caso sta al potere di apprezzamento dell'ufficio stabilire le tasse da addebita-re, applicando in modo ragionevole l'ordinanza sulle tasse riscosse: se viene spedito un do-cumento come attachment è possibile applicare oltre alla tassa di stesura di un atto (art. 9 OTLEF) la tassa di spedizione di un fax secondo l'art. 10 cpv. 2 OTLEF. Se lo stesso atto viene spedito contemporaneamente a più destinatari, non bisogna addebitare una tassa per ogni copia elettronica secondo l'art. 9 cpv. 1 OTLEF. Viste le piccole spese e considerato che un numero maggiore di pagine del documento elettronico non causano spese ulteriori, sarebbe sproporzionato applicare l'art. 9 cpv. 3 OTLEF e pretendere una tassa in relazione al numero di pagine.

Se la comunicazione elettronica però avviene attraverso una piattaforma di distribuzione, le spese supplementari possono essere addebitate secondo l'art. 13 cpv. 1 OTLEF.

² Per l'invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di 1 franco. Se l'atto comprende più di 5 pagine, la tassa è aumentata di 1 franco ogni 5 pagine supplementari.

Se però avviene uno scambio di dati attraverso il pool e-LEF, non è possibile addebitare tasse secondo l'art. 13 cpv. 3 lett. e OTLEF (cfr. qui sotto lett. d).

c) Informazioni scritte sul registro delle esecuzioni (art. 12a OTLEF)

Art. 12a Domanda di informazioni su procedimenti esecutivi

¹ La tassa forfetaria per un estratto scritto del registro delle esecuzioni è di 17 franchi, indipendentemente dal numero di pagine.

² Se l'estratto è inoltrato al richiedente per posta, telefax o posta elettronica, la tassa comprensiva di recapito è di 18 franchi. Se il richiedente desidera un invio raccomandato, la tassa comprensiva di recapito è di 22 franchi.

Per l'estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede l'informazione gratuita nei confronti di autorità giudiziarie e amministrative.

Con l'art. 12a OTLEF viene unificata la prassi relativa alla tassa per l'emissione di un estratto scritto del registro delle esecuzioni, la quale oggi è molto diversificata. Il richiedente deve avere la possibilità di comandare elettronicamente un registro delle esecuzioni e pagarlo in anticipo (analogo alla possibilità già esistente di comandare un estratto del casellario giudiziale). Questo è soltanto possibile se le tasse addebitate dall'ufficio esecuzioni sono giustificate. Far dipendere le tasse dal numero di pagine dell'estratto nell'era dell'emissione elettronica di estratti di registro non è più giustificabile dal punto di vista dei principi di copertura dei costi e di equivalenza.

Visto inoltre che la tassa dev'essere necessariamente prevedibile, è da fissare anche la tassa di consegna. Siccome la consegna di un estratto non rappresenta una comunicazione ai sensi dell'art. 34 LEF, non c'è bisogno di una consegna per raccomandata, a meno che questo venga preteso esplicitamente dal richiedente.

Infine, nell'art. 12a cpv. 3 OTLEF, viene fissato come pro memoria che l'ufficio esecuzioni, se il diritto federale lo prevede, da informazioni gratuite ad autorità giudiziarie e amministrative e che a queste non può imporre tasse per l'emissione di un estratto scritto del registro delle esecuzioni. Questo è il caso per l'assistenza giudiziaria nella procedura penale secondo l'art. 358 CP, per la comunicazione con gli organi delle assicurazioni sociali secondo l'art. 32 cpv. 1 LPGA, per la comunicazione con l'amministrazione federale delle contribuzioni secondo l'art. 75 cpv. 2 LIVA e per l'informazione alle autorità fiscali secondo l'art. 112 cpv. 1 in relazione con l'art. 112a cpv. 3 LIFD.

d) Regolamento delle tasse per l'utilizzo del pool e-LEF (art. 13 cpv. 3 lett. e, art. 15a OTLEF)

Art. 13 cpv. 3 lett. e ed art. 15a OTLEF prevedono:

Art. 13 cpv. 3 lett. e

³ Non devono essere rimborsate:

le tasse per l'utilizzo del pool e-LEF secondo l'articolo 15a.

Art. 15a Domande d'esecuzione conformi allo standard e-LEF

La tassa per la procedura secondo l'e-LEF standard è fissata ad 1 franco per ogni caso d'esecuzione. Questo franco non può essere scaricato alle parti come spesa (art. 13 cpv. 3 lett. e OTLEF). Grazie all'utilizzo di e-LEF gli uffici realizzeranno però considerevoli quadagni e potranno in questo modo compensare i costi che nasceranno.

¹ Se la domanda d'esecuzione è presentata passando per il pool e-LEF, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote una tassa di un franco per caso dall'ufficio di esecuzione interessato.

Per l'adesione al pool e-LEF è riscossa una tassa unica di registrazione di 500 franchi.

³ La riscossione di tali tasse compete all'UFG o a un servizio da esso incaricato.

e) Utilizzo di un servizio di distribuzione particolare (art. 13 cpv. 4 OTLEF)

L'art. 13 cpv. 4 OTLEF prevede:

Art. 13 cpv. 4

⁴ Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che su addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l'atto.

Secondo l'art. 13 cpv. 4 OTLEF riveduto, il debitore deve pagare i costi effettivi di notificazione. In questo modo i costi che scaturiscono dai servizi di recapito particolarmente efficienti della Posta Svizzera (Postexpress) non devono più essere pagati dagli uffici, bensì possono essere addebitati alle parti. La decisione del Tribunale federale (n. 7B. 1/2007), la quale non è di questa opinione, diviene così nulla. Per impedire che gli uffici deleghino tutte le notificazioni al servizio di Postexpress, l'ordinanza pretende che un primo tentativo di notifica venga provato in modo normale e che questo non abbia avuto successo.

f) Adattamento al nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 OTLEF)

Il nuovo art. 14 cpv. 2 OTLEF prevede:

Art. 14 cpv. 2

² L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200113 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

L'art. 14 cpv. 2 OTLEF ancora vigente si riferisce ancora al regolamento dei funzionari, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2002. È stato così adattato al diritto attuale. Questo comunque non comporta cambiamenti per quel che riguarda il contenuto.

g) Entrata in vigore

Le norme rivedute entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.